

Spett.le Operatore Economico

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: Procedura negoziata senza bando *ex art. 50, co. 1, lett. e)*, articolata in tre lotti e da esperirsi con RDO in modalità aperta a tutti gli operatori economici del mercato elettronico, per la fornitura in somministrazione, per la durata di mesi ventiquattro, di medicinali allergeni e dispositivi medici accessori.

PREMESSE

L'ARNAS Garibaldi di Catania, con deliberazione n. 175 del 14/02/2025 ha disposto di indire una procedura negoziata senza bando *ex art. 50, co. 1, lett. e)*, articolata in tre lotti, ciascuno unico ed indivisibile, e da esperirsi con RDO in modalità aperta a tutti gli operatori economici del mercato elettronico, per la fornitura in somministrazione, per la durata di mesi ventiquattro, di medicinali allergeni e dispositivi medici accessori. La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica gestita da CONSIP S.p.A. e accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

L'affidamento avviene con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, co. 3, D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del paragrafo 2, lett. a) dell'Allegato I.3 al D.Lgs. n. 36/2023, cui rimanda l'art. 17, co. 3 dello stesso Decreto, il termine massimo di conclusione della procedura d'appalto è pari a cinque mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di consegna della fornitura in somministrazione è Catania - codice NUTS ITG17.

I settori di attività, classificati ai sensi del Common Procurement Vocabulary (Dizionario Comune degli Appalti), sono quelli di seguito specificati:

- CPV Principale → 33694000-1 "Agenti diagnostici";

Ai fini della presente procedura trova applicazione il principio di equivalenza di cui ai paragrafi 7 e 8 della parte seconda dell'Allegato II.5 al D.Lgs. n. 36/2023, cui rimanda l'art. 79 dello stesso Decreto, secondo il quale, a fronte delle prestazioni o dei requisiti funzionali richiesti, è sempre possibile offrire soluzioni tecniche considerate equivalenti, a patto che l'operatore economico dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 36/2023, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritte.

La richiesta e l'acquisizione del CIG relativo a ciascun lotto della procedura di gara in oggetto emarginata avverrà, giusta Deliberazione ANAC n. 582 del 13/12/2023, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata dalla stazione appaltante nel caso di specie (www.acquistinretepa.it), mediante interoperabilità della stessa con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC, al momento della pubblicazione della RDO di che trattasi.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Collaboratore Amministrativo Professionale U.O.C. Provveditorato ed Economato, Dott. Nicoletti Massimiliano Maria.

Il Responsabile di Procedimento per la Fase di Esecuzione nominato *ex art. 15, co. 4, D.Lgs. n. 36/2023* è il Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera P.O. Garibaldi Nesima, Dott.ssa Fassari Giuseppina Emanuela.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 2014/910 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2, Codice Civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel presente Disciplinare di Gara e nel documento denominato "*Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione*".

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato "*Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione*", che costituisce parte integrante del presente Disciplinare di Gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare di Gara e nel documento denominato "*Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64, D.Lgs. n. 82/2005, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter, D.Lgs. n. 82/2005, o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento UE n. 2014/910;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - 1) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 2014/910 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - 2) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento UE n. 2014/910;
 - 3) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di Gara;
2. Capitolato Tecnico;
3. Capitolato Speciale;
4. Schema di Contratto;
5. Modello di Domanda di Partecipazione;
6. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
7. Istruzioni operative per accedere alla piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa di cui al documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione";
8. Patto di Integrità, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 848 del 16/11/2016;
9. Codice di Comportamento del Personale dell'ARNAS Garibaldi, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 29/01/2016;
10. Modello di Offerta Economica Senza Prezzi Lotto n. 1;

11. Modello di Offerta Economica Senza Prezzi Lotto n. 2;
12. Modello di Offerta Economica Senza Prezzi Lotto n. 3;
13. Modello di Dettaglio di Offerta Economica Lotto n. 1;
14. Modello di Dettaglio di Offerta Economica Lotto n. 2;
15. Modello di Dettaglio di Offerta Economica Lotto n. 3.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sottosezione dedicata alla procedura in oggetto all'interno della sezione "Avvisi e Bandi di Gara", di cui al seguente link: <https://www.ao-garibaldi.ct.it/fornitore/bandi/default.aspx> e sulla piattaforma, nella sezione "Riepilogo RDO/Documentazione di Gara".

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la apposita sezione della piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella sezione "Documentazione di Gara", e sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sottosezione dedicata alla procedura in oggetto all'interno della sezione "Avvisi e Bandi di Gara", di cui al seguente link: <https://www.ao-garibaldi.ct.it/fornitore/bandi/default.aspx>

È onere dei concorrenti visionare costantemente tale sezione della piattaforma e il sito istituzionale della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dalla mancata visualizzazione delle risposte alle richieste di chiarimento regolarmente pubblicate come sopra.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, D.Lgs. n. 82/2005, o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter e 6-quater, D.lgs. n. 82/2005, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del sistema ad esso riservata.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c) e d), D.Lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'affidamento consiste nella fornitura in somministrazione, per la durata di mesi ventiquattro, di medicinali allergeni e dispositivi medici accessori, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

La procedura d'appalto è articolata in tre lotti distinti, ciascuno unico ed indivisibile:

(Tabella 1)

Numero lotto	Oggetto del lotto	Importo a base d'asta
1	Estratti allergenici per l'esecuzione di prick test	€ 52.154,60
2	Test epicutanei da contatto (patch test) per prove allergologiche da contatto in siringhe preriempite	€ 45.000,00
3	Patch test rapidi pronti all'uso in supporti adesivi	€ 30.000,00

I lotti sono stati individuati utilizzando quale criterio distintivo la tipologia di beni oggetto di ciascuno di essi.

I valori posti a base dell'affidamento dei singoli beni ricompresi in ciascuno dei tre lotti in cui si articola la procedura in oggetto emarginata sono quelli dettagliatamente indicati nel Capitolato Tecnico con riferimento al singolo ml/pezzo di prodotto o al singolo test.

I quantitativi specificatamente indicati per ciascun bene nel Capitolato Tecnico rappresentano il presumibile fabbisogno annuo della relativa fornitura.

I valori posti a base d'asta dei tre lotti in gara sono stati determinati sulla base dei dati indicati dai referenti tecnici aziendali nel Capitolato Tecnico e segnatamente moltiplicando gli importi unitari stimati per singolo ml/pezzo di prodotto o per singolo test per i rispettivi fabbisogni annui complessivi e poi sommando fra loro i prodotti così ottenuti relativamente a tutti i beni ricompresi nel medesimo lotto. I risultati così ottenuti con riferimento ad una sola annualità sono stati poi moltiplicati per due in virtù della durata appunto biennale della fornitura in oggetto.

L'eventuale stipula del contratto relativo a ciascun lotto non vincola in alcun modo l'Amministrazione all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotti, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli ordinativi di fornitura deliberati dall'Amministrazione che utilizza il contratto nel periodo della sua validità ed efficacia.

I quantitativi effettivi dei prodotti da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura emessi dalle Farmacie Aziendali sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1 - Estratti allergenici per l'esecuzione di prick test

(Tabella 2.1)

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
----	---------------------------------	-----	--	---------

1	fornitura in somministrazione, per la durata di mesi ventiquattro, di estratti allergenici per l'esecuzione di prick test	33694000-1 "Agenti diagnostici"	P (principale)	€ 52.154,60
A) Importo a base d'asta				€ 52.154,60
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 52.154,60

In ordine al computo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, trattandosi di mere forniture senza posa in opera, l'Amministrazione non ha preliminarmente redatto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), non essendo in questi casi a ciò obbligata ex all'art. 26, co. 3-bis, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Da quanto sopra ne deriva che l'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze si considera pari a € 0,00.

Resta inteso che qualora il Responsabile di Procedimento per la Fase di Esecuzione ritenesse che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenze, si procederà alla redazione del predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui si svolge la singola prestazione, con l'indicazione delle misure e dei relativi costi per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Il documento in questione, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione dal Fornitore, integrerà l'ordinativo di fornitura emesso dalla Azienda Ospedaliera.

L'attività da eseguire, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, è quella di seguito specificata: "Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici" - codice ATECO 21.20.09. Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 11, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 36/2023 e all'allegato I.01 al medesimo Decreto, è il seguente: CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi - codice CNEL H011.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.

Lotto n. 2 - Test epicutanei da contatto (patch test) per prove allergologiche da contatto in siringhe preriempite

(Tabella 2.2)

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
2	fornitura in somministrazione, per la durata di mesi ventiquattro, di test epicutanei da contatto (patch test) per prove allergologiche da contatto in siringhe preriempite	33694000-1 "Agenti diagnostici"	P (principale)	€ 45.000,00
A) Importo a base d'asta				€ 45.000,00

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00
A) + B) Importo complessivo	€ 45.000,00

In ordine al computo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, trattandosi di mere forniture senza posa in opera, l'Amministrazione non ha preliminarmente redatto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), non essendo in questi casi a ciò obbligata *ex* all'art. 26, co. 3-bis, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Da quanto sopra ne deriva che l'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze si considera pari a € 0,00.

Resta inteso che qualora il Responsabile di Procedimento per la Fase di Esecuzione ritenesse che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenze, si procederà alla redazione del predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui si svolge la singola prestazione, con l'indicazione delle misure e dei relativi costi per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Il documento in questione, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione dal Fornitore, integrerà l'ordinativo di fornitura emesso dalla Azienda Ospedaliera.

L'attività da eseguire, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, è quella di seguito specificata: "*Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici*" - codice ATECO 21.20.09. Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 11, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 36/2023 e all'allegato I.01 al medesimo Decreto, è il seguente: CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi - codice CNEL H011.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.

Lotto n. 3 - Patch test rapidi pronti all'uso in supporti adesivi

(Tabella 2.3)

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
3	fornitura in somministrazione, per la durata di mesi ventiquattro, di patch test rapidi pronti all'uso in supporti adesivi	33694000-1 "Agenti diagnostici"	P (principale)	€ 30.000,00
A) Importo a base d'asta				€ 30.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 30.000,00

In ordine al computo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, trattandosi di mere forniture senza posa in opera, l'Amministrazione non ha preliminarmente redatto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), non essendo in questi casi a ciò obbligata *ex* all'art. 26, co. 3-bis, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Da quanto sopra ne deriva che l'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze si considera pari a € 0,00.

Resta inteso che qualora il Responsabile di Procedimento per la Fase di Esecuzione ritenesse che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenze, si procederà alla redazione del predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui si svolge la singola prestazione, con l'indicazione delle misure e dei relativi costi per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Il documento in questione, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione dal Fornitore, integrerà l'ordinativo di fornitura emesso dalla Azienda Ospedaliera.

L'attività da eseguire, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, è quella di seguito specificata: "*Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici*" - codice ATECO 21.20.09. Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 11, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 36/2023 e all'allegato I.01 al medesimo Decreto, è il seguente: CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi - codice CNEL H011.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.

3.1. DURATA

La fornitura in somministrazione ha durata di mesi ventiquattro, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Dopo la verifica dei requisiti dell'Aggiudicatario la Stazione Appaltante si riserva di procedere *ex art.* 50, co. 6, D.Lgs. n. 36/2023 all'esecuzione anticipata del contratto.

Si prevede espressa clausola risolutiva per l'ipotesi di sopravvenuta definizione di una procedura centralizzata avente ad oggetto i medesimi beni di cui alla fornitura in oggetto.

La consegna dei singoli prodotti deve essere effettuata entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione del rispettivo ordine.

3.2. REVISIONE PREZZI

È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, e segnatamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 60, co. 3, lett. b) e dell'art. 10, co. 1, lett. a), dell'allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Lotto n. 1 - Estratti allergenici per l'esecuzione di prick test

Opzione di proroga del contratto: In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo, stimato in mesi dodici, strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

(Tabella 3.1)

Importo complessivo (A+B Tabella 2.1)	€ 52.154,60
Importo per l'opzione di proroga ex art 120, co. 11, D.Lgs. n. 36/2023 (1/2 dell'importo complessivo)	€ 26.077,30
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (1/5 dell'importo complessivo)	€ 10.430,92
Valore globale stimato del Lotto n. 1	€ 88.662,82

Lotto n. 2 - Test epicutanei da contatto (patch test) per prove allergologiche da contatto in siringhe preriempite

Opzione di proroga del contratto: In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo, stimato in mesi dodici, strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

(Tabella 3.2)

Importo complessivo (A+B Tabella 2.2)	€ 45.000,00
Importo per l'opzione di proroga ex art 120, co. 11, D.Lgs. n. 36/2023 (1/2 dell'importo complessivo)	€ 22.500,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (1/5 dell'importo complessivo)	€ 9.000,00
Valore globale stimato del Lotto n. 2	€ 76.500,00

Lotto n. 3 - Patch test rapidi pronti all'uso in supporti adesivi

Opzione di proroga del contratto: In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo, stimato in mesi dodici, strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

(Tabella 3.3)

Importo complessivo (A+B Tabella 2.3)	€ 30.000,00
Importo per l'opzione di proroga ex art 120, co. 11, D.Lgs. n. 36/2023 (1/2 dell'importo complessivo)	€ 15.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (1/5 dell'importo complessivo)	€ 6.000,00

Valore globale stimato del Lotto n. 3	€ 51.000,00
--	-------------

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 216.162,82, al netto di IVA, così suddiviso:

(Tabella 4)

1) Valore globale stimato del Lotto n. 1	€ 88.662,82
2) Valore globale stimato del Lotto n. 2	€ 76.500,00
3) Valore globale stimato del Lotto n. 3	€ 51.000,00
Valore globale stimato dell'appalto (1+2+3)	€ 216.162,82

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68, D.Lgs. n. 36/2023.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine di dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, co. 2, lett. g), D.Lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (c.d. rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di

retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli operatori economici, per qualsiasi lotto concorrano, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94, D.Lgs. n. 36/2023, sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95, D.Lgs. n. 36/2023, è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui all'art. 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui all'art. 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6, D.Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, co. 6, D.Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97, D.Lgs. n. 36/2023, al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis, D.Lgs. n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici, per qualsiasi lotto concorrano, devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al D.Lgs. n. 36/2023;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) g) e h), D.Lgs. n. 36/2023, devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100, D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97, D.Lgs. n. 36/2023, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che il primo non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione Appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4, D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40, D.Lgs. n. 14/2019, e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47, D.Lgs. n. 14/2019, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, co. 15, D.Lgs. n. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato

rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119, co. 4, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023, indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103, D.Lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante, ex art. 119, co. 16, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023, rilascia l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 2, co. 1, della delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023, il concorrente, per ciascun lotto per il quale presenta offerta, è esentato dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare di Gara. L'offerta e la documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le suddette firme devono essere apposte dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore, munito di regolare procura da allegare in copia conforme. Le firme, inoltre, devono essere corredate di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 25/03/2025 a pena di irricevibilità. La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto

alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art. 1.1.

10.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il medesimo operatore economico può discrezionalmente presentare offerta per un solo lotto, per due lotti o per tutti e tre i lotti in cui si articola la presente procedura d'appalto.

L'“OFFERTA” è composta da:

- a) Documentazione amministrativa e tecnica;
- b) Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente per centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- l'offerta non è vincolante per la stazione appaltante che si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione *ex art. 108, co. 10, D.Lgs. n. 36/2023*;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. I documenti da produrre, se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione giurata della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nella documentazione tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, D.Lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione tecnica e della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione tecnica e della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria (ove richiesta), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti della documentazione tecnica e della documentazione che compone l'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

L'operatore economico, per ogni singolo lotto per il quale concorre, utilizza la piattaforma per inserire nella busta amministrativa virtuale, la seguente documentazione digitalmente sottoscritta come specificato nell'art. 10:

- 1) Disciplinare di Gara;
- 2) Capitolato Tecnico;
- 3) Capitolato Speciale;
- 4) Schema di Contratto;
- 5) Modello di Domanda di Partecipazione compilato;
- 6) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilato;
- 7) documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione";
- 8) eventuale procura digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- 9) Patto di Integrità, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 848 del 16/11/2016;
- 10) Codice di Comportamento del Personale dell'ARNAS Garibaldi, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 29/01/2016;
- 11) Modello di Offerta Economica Senza Prezzi compilato, a pena di esclusione, senza alcuna indicazione di prezzi o altri riferimenti di ordine economico, onde consentire la sola verifica circa la corrispondenza fra quanto offerto e quanto oggetto delle schede tecniche prodotte;
- 12) eventuale relazione particolareggiata di equivalenza (Allegato II.5 al D.Lgs. n. 36/2023, parte II, paragrafo 8);

- 13) documentazione tecnica (da inserire, a pena di esclusione, all'interno della busta amministrativa, nell'apposito spazio dedicato). L'operatore economico deve specificatamente produrre le schede tecniche relative ai prodotti facenti parte di ciascun lotto per il quale presenta offerta. Qualora le schede tecniche redatte dalla impresa produttrice del bene siano formulate in lingua straniera è necessario che alle stesse venga allegata la corrispondente traduzione giurata in lingua italiana, anch'essa digitalmente sottoscritta; dalle schede tecniche in parola, o dagli ulteriori documenti e certificati ad esse allegati, devono evincersi una serie di elementi, quali a titolo esemplificativo: denominazione commerciale e descrizione generale del prodotto, normativa di riferimento, codice articolo, A.I.C./autorizzazione al commercio *ope legis*/autorizzazione transitoria [in caso di medicinali], codice ATC [in caso di medicinali], codifica relativa alla classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) [in caso di dispositivi medici], numero di repertorio [in caso di dispositivi medici], specifiche tecniche, proprietà e caratteristiche. Dalle schede tecniche deve inoltre evincersi chiaramente, qualora previsto nel caso di specie, che i prodotti offerti abbiano il marchio CE. Si precisa che i *file* da allegare, se scannerizzati, devono tutti essere in colorazione bianco/nero, risoluzione normale di massimo 200 DPI e formato .pdf.; qualora la documentazione da inserire sia composta da un numero elevato di *file*, gli stessi devono essere trasmessi tramite un unico *file* in formato compresso .zip o .rar (N.B.: ciascuno dei *file* inclusi nel formato compresso deve essere digitalmente sottoscritto). L'Azienda si riserva, qualora lo ritenga opportuno, di richiedere chiarimenti a supporto della documentazione trasmessa dall'impresa. L'operatore economico allega una dichiarazione digitalmente sottoscritta contenente i dettagli della documentazione tecnica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti della documentazione tecnica sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia digitalmente sottoscritta della documentazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- 14) documentazione in caso di avalimento di cui all'art. 12.3;
- 15) documentazione per i soggetti associati di cui all'art. 12.4.

12.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Modello di Domanda di Partecipazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 co. 1 e 2, D.Lgs. n. 36/2023, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al co. 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, co. 3, lett. g) ed h), D.Lgs. n. 36/2023, sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95, D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6, D.Lgs. n. 36/2023, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, D.Lgs. n. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate

prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, D.Lgs. n. 36/2023, e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

L'operatore economico indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio tra società cooperative, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), D.Lgs. n. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, D.Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. n. 36/2023;
- di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a consentire - in modalità digitale - l'accesso della documentazione presentata per la partecipazione alla gara ad eccezione delle eventuali parti indicate in offerta tecnica coperte da segreto tecnico e/o commerciale, per le ragioni fornite nella medesima domanda di partecipazione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di impegnarsi con la presentazione dell'offerta ad adempiere tutte le obbligazioni previste negli atti di gara e per l'effetto di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire i prodotti alle condizioni economiche dettagliate nei prospetti di cui al Modello di Dettaglio di Offerta Economica o schema analogo;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica;
- di avere preso cognizione e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta della totalità delle condizioni contrattuali e degli obblighi e oneri previsti dalla legislazione vigente o derivanti dal CCNL applicato, compresi quelli eventuali, in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
- di avere preso cognizione e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi, se presenti, i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- che i prezzi indicati in offerta sono ritenuti omnicomprensivi di tutti i costi, degli oneri diretti ed indiretti nonché di qualsiasi altra spesa connessa alle forniture oggetto della procedura di gara;

- di non eccepire, in caso di aggiudicazione, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- di essere consapevole che i termini stabiliti nel contratto e/o negli altri atti di gara relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.;
- di essere consapevole che gli atti di gara costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante.
- di accettare il Patto di Integrità, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 848 del 16/11/2016, di cui all'allegato "*Patto di Integrità, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 848 del 16/11/2016*";
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Personale dell'ARNAS Garibaldi, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 29/01/2016, di cui all'allegato "*Codice di Comportamento del Personale dell'ARNAS Garibaldi, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 29/01/2016*", e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, co. 2, e 53, co. 3, D.P.R. n. 633/1972, e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, D.Lgs. n. 36/2023;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), D.Lgs. n. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono digitalmente sottoscritte come specificato nell'art. 10.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene

effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il proprio numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

12.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372, D.LGS. N. 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5, D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o), D.Lgs. n. 14/2019, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

12.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato unitamente alla documentazione tecnica e va pertanto inserito all'interno della busta amministrativa, nello spazio appositamente dedicato alla documentazione tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, il primo allega la documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

12.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione digitalmente sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione digitalmente sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione digitalmente sottoscritta, resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, D.Lgs. n. 36/2023, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione digitalmente sottoscritta che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione digitalmente sottoscritta delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione digitalmente sottoscritta delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione digitalmente sottoscritta delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazione digitalmente sottoscritta, resa da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestante:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

12.5. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

In ragione dell'entrata in vigore a far data dal 01/01/2024 della disciplina relativa all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) di cui all'art 22, D.lgs. n. 36/2023, e al fine di garantire la conseguentemente necessaria interoperabilità con la Banca Dati ANAC, la Stazione Appaltante ha

predisposto ed allegato al presente Capitolato, la “Request.xml” del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

La “Request.xml” del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione alla presente procedura, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

N.B. Si precisa che non consentendo il sistema la lettura del Documento di Gara Unico Europeo in formato .xml, l’operatore economico, contestualmente al download e alla compilazione del relativo file in formato .xml, deve obbligatoriamente scaricare il medesimo Documento di Gara Unico Europeo anche in formato .pdf, compilarlo e caricarlo poi a sistema nella apposita sezione dedicata alla documentazione da produrre.

Il concorrente deve produrre la “Response.xml” del DGUE con le seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l’upload del file “Request xml” di cui al par. 3.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file “Response xml”.

La “Request.xml” deve essere dunque compilata accedendo al link eDGUE di cui sopra e inserendo tutte le informazioni ivi richieste.

La “Response xml” del DGUE deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da altro soggetto individuato con una tipologia di firma digitale idonea a conservarne il formato .xml (ad esempio a mezzo firma CADES, con estensione .p7m) e deve essere presentata:

- dal singolo operatore economico, compilata in tutte le sezioni pertinenti;
- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, da ciascun componente del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, compilata in tutte le sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste se l’intera rete partecipa ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l’intera rete, compilata in tutte le sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili, compilata in tutte le sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, compilata nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dall’impresa ausiliaria e compilata nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A e B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione al requisito di idoneità professionale; Parte VI.

Il DGUE deve essere compilato nelle parti pertinenti tenendo conto anche di quanto di seguito indicato:

Parte II - “Informazioni sull’Operatore Economico”

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **Sezione B - “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”** il concorrente deve indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 94, co. 3, D.Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.

In caso di avvalimento si richiede la compilazione della Sezione C.

In caso di subappalto si richiede la compilazione della Sezione D.

Il concorrente, ai sensi dell’art. 119, co. 4, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023, indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Il concorrente, pertanto, indica nel DGUE l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III - “Motivi di esclusione”

Il concorrente fornisce tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Con riferimento alle informazioni di cui alle **Sezioni A, C e D** l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 co. 1 e 2, D.Lgs. n. 36/2023, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai co. 3 e 4 del medesimo articolo. Si precisa che, relativamente al co. 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 98, co. 3, lett. g) ed h), D.Lgs. n. 36/2023, sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, D.Lgs. n. 36/2023.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95, D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, co. 6, D.Lgs. n. 36/2023, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, D.Lgs. n. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. Sia nel caso di impossibilità di adottare le misure di *self-cleaning* prima della presentazione dell'offerta che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore economico deve allora comunque adottare le opportune misure di *self-cleaning* e darne debita comunicazione alla Stazione Appaltante.

Qualora l'operatore economico ometta di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati all'art. 96, co. 10, lett. c), nn. 1) e 2), D.Lgs. n. 36/2023, e detti provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi.

Con riferimento alla **Sezione B** della **PRTE III - "Motivi di esclusione"**, si precisa che, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023, ciascun operatore economico tenuto a rendere la dichiarazione deve indicare esclusivamente le violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a € 35.000,00. Devono a tale fine essere indicati nella apposita sezione del DGUE, oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

13. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, per ogni singolo lotto per il quale concorre, utilizza la piattaforma per inserire, a pena di esclusione, nella busta economica virtuale, la seguente documentazione digitalmente sottoscritta come specificato nell'art. 10:

- 1) Offerta Economica generata automaticamente dal sistema, consistente nell'indicazione del prezzo totale offerto per la fornitura in somministrazione, I.V.A. esclusa, a ribasso rispetto al valore a base d'asta.
- 2) Dettaglio di Offerta Economica. Fermo restando lo schema di offerta economica generato automaticamente dal sistema, di cui al superiore punto, il concorrente deve allegare lo schema di dettaglio dell'offerta economica, da redigersi su carta intestata dell'impresa, preferibilmente utilizzando il proposto Modello di Dettaglio di Offerta Economica di cui all'omonimo allegato. Il dettaglio di offerta economica (in caso di R.T.I. costituito sarà sufficiente la sottoscrizione dell'impresa capogruppo mandataria; in caso

di R.T.I. costituendo, invece, il dettaglio di offerta economica deve essere digitalmente sottoscritto, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici aggregati in rete), deve essere redatto indicando obbligatoriamente quanto segue:

- a. prezzo offerto per singolo ml/pezzo di prodotto o per singolo test;
- b. prezzo offerto per confezione di prodotto;
- c. prezzo totale annuo offerto, IVA esclusa, per ciascun prodotto;
- d. prezzo totale biennale offerto, IVA esclusa, per ciascun prodotto;

I prezzi indicati in offerta sono ritenuti omnicomprendivi di tutti i costi, degli oneri diretti ed indiretti nonché di qualsiasi altra spesa connessa alla fornitura in somministrazione oggetto della procedura di gara.

Nella formulazione dell'Offerta Economica, pertanto, il concorrente deve tener conto della totalità delle condizioni contrattuali e degli obblighi e oneri previsti dalla legislazione vigente o derivanti dal CCNL applicato, compresi quelli eventuali, in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla prestazione dei servizi/forniture, sia sulla determinazione della propria offerta.

Per determinare il valore di cui alla lettera b. il concorrente deve moltiplicare il valore di cui alla lett. a. per il numero di ml/pezzi di prodotto o test contenuti in una singola confezione del prodotto in questione.

Per determinare il valore di cui alla lett. c. il concorrente deve moltiplicare il valore di cui alla lettera b. per il fabbisogno annuo stimato del prodotto in questione.

Per determinare il valore di cui alla lett. d. il concorrente deve moltiplicare per due il valore di cui alla lett. c.

Per determinare il prezzo totale offerto per la fornitura biennale dell'intero lotto il concorrente deve sommare i valori di cui alla lett. d. riferiti a tutti i prodotti ricompresi nel medesimo lotto.

Sono inammissibili le offerte economiche superiori all'importo a base d'asta.

Non sono altresì ammesse offerte parziali, condizionate, anche indirettamente, e quelle formulate con riserva o in modo indeterminato.

AVVERTENZE:

Nel caso di errato o impreciso procedimento di conteggio del prezzo totale offerto, si procede d'ufficio al ricalcolo dell'offerta sulla base dei dati nella stessa contenuti, sempre che questi ultimi lo consentano.

Nel caso in cui lo schema di dettaglio dell'offerta economica non contenga i dati necessari per calcolare il prezzo totale offerto, l'offerta viene dichiarata "non valutabile" e dunque esclusa dalla gara.

L'ARNAS Garibaldi non risponde di eventuali errori commessi dall'operatore economico nel calcolo o nella trascrizione del prezzo.

Si precisa che relativamente al prezzo trascritto in offerta vengono prese in considerazione fino a due cifre decimali. Ove, al momento della indicazione del prezzo in offerta, vengano riportate dall'operatore economico più di due cifre decimali, si procede, in automatico, all'arrotondamento. In particolare la seconda cifra decimale viene arrotondata all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di discordanza fra il prezzo scritto in cifre e quello scritto in lettere, verrà ritenuto valido quello più favorevole per l'ARNAS Garibaldi.

Nel caso di discordanza tra i valori indicati all'interno dell'Offerta Economica generata automaticamente dal sistema MEPA e quelli inseriti all'interno dello schema di dettaglio dell'offerta economica, prevalgono i valori risultanti dallo schema di dettaglio dell'offerta economica, in quanto quest'ultimo contiene tutti i dati necessari a calcolare il prezzo totale offerto.

Nel caso in cui da un riscontro successivo all'aggiudicazione, utilizzando i dati contenuti nello schema di dettaglio dell'offerta economica, venga rilevato un erroneo e/o artificioso calcolo del prezzo da parte dell'operatore economico che abbia comportato una indebita aggiudicazione in favore dello stesso, si procede d'ufficio a dichiararlo decaduto con conseguente scorrimento della graduatoria di merito. In tal caso il

maggior costo della fornitura in somministrazione viene addebitato all'operatore economico indebitamente aggiudicatario, anche mediante incameramento della cauzione.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, co. 3, D.Lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di un'unica offerta valida.

15. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il Seggio di Gara è nominato con disposizione aziendale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composto da numero tre dipendenti della stazione appaltante, e segnatamente da un presidente e numero due componenti, deputati allo svolgimento delle operazioni di gara.

Attesa la specificità dell'appalto di che trattasi, contestualmente o in un momento immediatamente successivo, è altresì nominata una Commissione Tecnica, composta da numero tre dipendenti della stazione appaltante ai quali viene rimessa la valutazione circa la conformità delle schede tecniche prodotte e la congruità/conformità della campionatura consegnata.

In capo ai componenti del Seggio di Gara e della Commissione Tecnica non deve sussistere alcuna delle cause ostative alla nomina di cui all'art. 93, co. 5, D.Lgs. n. 36/2023; tutti i componenti nominati rilasciano in merito apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante, ex art. 28, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023, pubblica sul proprio sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", la composizione del Seggio di Gara e della Commissione Tecnica ed i *curricula* dei rispettivi componenti.

Il Seggio di Gara è responsabile della valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La Commissione Tecnica è responsabile della valutazione della documentazione tecnica dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; a tal fine il Seggio di Gara, terminato l'esame della documentazione amministrativa, trasmette alla Commissione la documentazione tecnica estratta dalla busta amministrativa virtuale e attende l'esito delle relative valutazioni per la prosecuzione delle operazioni di gara.

16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le date delle sedute pubbliche vengono comunicate, ai fini della partecipazione degli operatori economici, tramite apposito avviso pubblicato con congruo anticipo sia sul sito istituzionale della stazione appaltante sia sulla piattaforma telematica utilizzata per l'esperimento della procedura d'appalto.

La pubblicità delle sedute può essere garantita ai concorrenti anche mediante collegamento da remoto in videoconferenza, previa comunicazione di apposito link tramite avviso pubblicato con congruo anticipo sia sul sito istituzionale della stazione appaltante sia sulla piattaforma telematica utilizzata per l'esperimento della procedura d'appalto.

Le sedute pubbliche, qualora necessario, possono essere aggiornate ad altra data o ora, nel luogo, giorno e ora comunicati nei modi sopra specificati.

Possono partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti o i rispettivi procuratori, muniti di regolare procura; in assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa in qualità di mero uditor.

La piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa e tecnica;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. Si precisa che si svolgono in seduta pubblica le operazioni di gara preordinate all'apertura della documentazione amministrativa, di quella tecnica (solo per verificarne la completezza rispetto a quanto richiesto) e delle offerte economiche, mentre si svolgono in seduta riservata le operazioni di gara che non rientrano fra quelle di cui subito sopra (si pensi, ad esempio, alla verifica rimessa alla Commissione Tecnica circa la conformità delle schede tecniche prodotte).

1) Apertura delle buste amministrative virtuali contenenti la documentazione amministrativa e tecnica.

Nella prima seduta pubblica, il Seggio di Gara, accede alla piattaforma telematica e, procedendo specularmente per ogni singolo lotto, attesta il numero di offerte presentate e avvia l'esame della documentazione contenuta nelle buste amministrative virtuali, mentre le buste economiche virtuali contenenti le offerte economiche restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Il Seggio di Gara procede quindi a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare di Gara;
- c) proporre al RUP l'eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 11;
- d) controllare la completezza della documentazione tecnica presentata.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutta la documentazione amministrativa complementare o parte di essa, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Seggio di Gara, concluse le verifiche di rispettiva competenza, trasmette la documentazione tecnica alla Commissione Tecnica che dunque procede, relativamente alle offerte presentate per ciascun lotto, a verificare la conformità della documentazione tecnica a quanto richiesto nel presente Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale;

La Commissione Tecnica, pertanto, esamina quanto di seguito dettagliato:

- eventuale relazione particolareggiata di equivalenza;
- Modello di Offerta Economica Senza Prezzi;
- documentazione tecnica.

Se ritenuto opportuno, la Commissione Tecnica può richiedere ai singoli concorrenti chiarimenti a supporto della documentazione presentata.

Qualora determinati prodotti siano dichiarati dalla Commissione Tecnica "non valutabili" o "non conformi", l'operatore economico che ha presentato la relativa offerta non è ammesso alla fase di apertura delle buste economiche virtuali.

Concluse le verifiche rimesse alla Commissione Tecnica, il Seggio di Gara, riunito in seduta pubblica, procede, relativamente alle offerte presentate per ciascun lotto, a:

- dare atto delle valutazioni finali della Commissione Tecnica;
- proporre al RUP di disporre eventuali esclusioni di determinati concorrenti dalla procedura di gara;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, provvedendo alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", e sulla piattaforma telematica.

Si precisa che eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati agli interessati dal RUP entro cinque giorni dalla loro adozione.

2) Apertura delle buste economiche virtuali contenenti le offerte economiche.

Nella medesima seduta pubblica da ultimo citata o in altra seduta pubblica successiva il Seggio di Gara procede all'apertura delle buste economiche virtuali contenenti le offerte economiche e i relativi modelli di dettaglio delle offerte economiche presentate. All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di Gara,

sempre in seduta pubblica, redige la graduatoria e propone l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta al minor prezzo.

Nell'ipotesi di due o più offerte di pari valore, si procede alla richiesta di presentazione da parte dei concorrenti interessati di offerte migliorative attraverso il sistema telematico. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'art. 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che presenta l'offerta al minor prezzo. Ove nessun operatore economico presenti offerte migliorative o qualora, nonostante queste ultime, permanga l'*ex aequo*, il Seggio di Gara, in seduta pubblica, procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente da collocare primo in graduatoria. Il giorno e l'ora del sorteggio sono comunicati secondo le modalità previste all'art. 2.3. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. Il Seggio di Gara rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti e la graduatoria a mezzo verbale pubblicato sia sul sito istituzionale della stazione appaltante sia sulla piattaforma telematica.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte relative a ciascun lotto che presentino sul prezzo totale offerto per la rispettiva fornitura in somministrazione I.V.A. esclusa un ribasso in misura percentuale superiore al 20% rispetto al valore posto a base d'asta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se necessario, dell'ausilio del Seggio di Gara, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, richiedendo per iscritto all'operatore economico le opportune spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, indicando, se del caso, le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale e assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta in parola.

Le spiegazioni di cui al comma precedente possono riguardare, *ex art. 110, co. 3, D.Lgs. n. 36/2023*, gli elementi di seguito indicati:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro

Qualora la prima migliore offerta risulti infine effettivamente anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni e gli eventuali ulteriori chiarimenti richiesti, risultino, nel complesso, inaffidabili.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata per ogni singolo lotto dal Seggio di Gara in favore del concorrente che ha presentato l'offerta al minor prezzo.

Ai sensi dell'art. 108, co. 10, D.Lgs. n. 36/2023, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, non oltre trenta giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell'offerta, procede a verificare l'equivalenza delle tutele garantite, con le modalità di cui all'art. 110, D.Lgs. n. 36/2023 e in conformità all'allegato I.01 al medesimo Decreto, nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante

L'aggiudicazione è disposta per ciascun lotto dall'organo competente solo all'esito positivo delle verifiche circa il possesso in capo al concorrente proposto come aggiudicatario dei requisiti di partecipazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.

In caso di esito negativo delle predette verifiche la stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico e alla relativa segnalazione all'ANAC.

Ai sensi dell'art. 99, co. 3-bis, D.Lgs. n. 36/2023, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva resa ex D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui all'art. 99, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 36/2023. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la Stazione Appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Successivamente si procede allo scorrimento della graduatoria e si avviano nei confronti del nuovo concorrente così individuato le verifiche circa il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di gara; in caso di ulteriore esito negativo si procede nuovamente come sopra esposto.

Una volta terminate con esito positivo le verifiche di cui sopra, l'organo competente dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace ex art. 17, co. 5, D.Lgs. n. 36/2023.

L'avvenuta aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e non vincola la stazione appaltante se non dopo la stipulazione del contratto.

Si precisa che anche in questi casi, al ricorrere delle precipe condizioni, resta comunque ferma la facoltà della Stazione Appaltante di operare ex art. 99, co. 3-bis, D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 18, co. 3, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di specie non si applica per la stipulazione del contratto il termine dilatorio pari a non meno di trentadue giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (c.d. clausola di "*stand-still*").

La stipula del contratto avviene ex art. 55, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023, entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

L'operatore economico, su richiesta della stazione appaltante ed entro il termine dalla stessa indicato, deve produrre, in originale, la documentazione necessaria alla stipula del contratto.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117, D.Lgs. n. 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine sopra indicato per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni

vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario di ciascun lotto trasmette alla stazione appaltante, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art 119, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario, prima dell'inizio della prestazione, comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Il valore che l'aggiudicatario dovrà versare prima della stipula a titolo di imposta di bollo è determinato sulla base della Tabella A annessa all'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023.

19. GARANZIA DEFINITIVA

Preordinatamente alla stipulazione del contratto l'aggiudicatario di ciascun lotto deve presentare una garanzia c.d. definitiva, costituita ex art. 117, D.Lgs. n. 36/2023, nella misura di cui all'art. 53, co. 4, D.Lgs. n. 36/2023 (5% dell'importo contrattuale).

La garanzia in argomento deve essere costituita, a scelta del contraente, in una delle seguenti forme:

- a) cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, da indirizzare al numero di conto corrente di seguito indicato: Banca Nazionale del Lavoro - IBAN: IT60C010051690000000218900;
- b) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie accedendo ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento di cui al link <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, co. 1, D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 12/2019, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere l'espressa menzione dell'oggetto del contratto d'appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d), D.Lgs. n. 36/2023, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, co. 12, D.Lgs. n. 36/2023, da ultimo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022;
- d) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, Codice Civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, co. 2, Codice Civile;
 - l'operatività della stessa garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata presentazione della garanzia in parola entro il termine di venti giorni dalla relativa richiesta determina la decadenza dell'affidamento ex art. 117, co. 6, D.Lgs. n. 36/2023.

20. POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A PERSONE O COSE

L'aggiudicatario di ciascun lotto, prima della stipulazione del contratto, deve presentare una o più polizze assicurative per la copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a persone o cose arrecati a causa della esecuzione della fornitura in somministrazione oggetto del contratto o in qualunque modo ad essa ricollegabili o riconducibili, con un massimale dedicato almeno pari a € 1.500.000,00 per sinistro e una durata almeno pari a quella dell'affidamento; le suddette polizze devono coprire anche le ipotesi di malattia, infortunio, invalidità permanente e morte.

L'operatore economico assume quindi ogni responsabilità per danni a persone o cose subiti dalla stazione appaltante, da terzi o dallo stesso personale a qualsiasi titolo impiegato dall'operatore economico nell'esecuzione dell'appalto e arrecati per fatto dell'operatore economico medesimo o del personale di cui questi si avvale.

La stazione appaltante non è responsabile neppure dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico potrebbe subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi.

Si conviene in merito che qualsiasi eventuale onere si ritiene già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza assicurative di cui sopra, l'aggiudicatario di ciascun lotto può dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, integrata e/o modificata, producendo la relativa appendice al contratto esistente, emessa dalla compagnia assicurativa in favore dell'ARNAS Garibaldi di Catania.

In ogni caso, dal contratto di assicurazione stipulato *ex novo* o dalla appendice prodotta a integrazione del contratto preesistente deve necessariamente evincersi tutto quanto di seguito dettagliato:

- 1) espresso riferimento all'oggetto della polizza assicurativa richiesta, individuato con la seguente dicitura "*Procedura negoziata senza bando ex art. 50, co. 1, lett. e), articolata in tre lotti e da esperirsi con RDO in modalità aperta a tutti gli operatori economici del mercato elettronico, per la fornitura in somministrazione, per la durata di mesi ventiquattro, di medicinali allergeni e dispositivi medici accessori. Lotto n. ____ - CIG: _____.*";
- 2) espressa indicazione della previsione di un massimale dedicato almeno pari a € 1.500.000,00 per sinistro;
- 3) espressa indicazione della durata della polizza assicurativa in misura almeno pari a quella dell'affidamento. Qualora la natura della polizza assicurativa sia incompatibile con la durata dell'affidamento, l'aggiudicatario, almeno dieci giorni prima della scadenza della polizza stessa, è obbligato a presentare copia della relativa quietanza di rinnovo o di nuova polizza assicurativa, pena la risoluzione del contratto;
- 4) espressa previsione di operatività della polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a persone o cose arrecati a causa della esecuzione della fornitura in somministrazione oggetto del contratto o in qualunque modo ad essa ricollegabili o riconducibili.

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di Gara o nel Capitolato Speciale si applicano le disposizioni vigenti che regolano la materia.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. o di strumenti, seppur diversi dal bonifico bancario o postale, comunque idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento del corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto d'appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013, nel Codice di Comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", di cui al seguente link:

<https://www.ao-garibaldi.ct.it/trasparenza/default.aspx>

L'Aggiudicatario deve altresì impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni prescritte nel Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara.

L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata dall'Amministrazione grave inadempimento, costituisce eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittima l'ARNAS a pretendere il ristoro dei danni subiti.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, D.Lgs. n. 36/2023, e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36, D.Lgs. n. 36/2023.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Catania.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. n. 196/2003 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm. e ii., del D.P.C.M. n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Gli interessati al trattamento dei dati sono tutti i soggetti di cui l'operatore economico fornisce dati personali, a titolo qualificante dell'offerta presentata o al fine di soddisfare gli obblighi di legge correlati, in ottemperanza a quanto richiesto nella documentazione di gara.

I dati oggetto di trattamento sono specificati nel Modello di Domanda di Partecipazione allegato al presente Disciplinare di Gara e negli ulteriori documenti di gara.

In merito ad eventuali ed ulteriori dati personali che potranno emergere in sede di disamina della documentazione prodotta verranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie ed idonee a garantire un'adeguata tutela degli stessi, garantendo il principio della pertinenza e non eccedenza.

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “*Garibaldi*” di Catania.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) - in inglese: Data Protection Officer (D.P.O.) - è il Dott. Davide Morales, contattabile all'indirizzo Email: dmorales@arnasgaribaldi.it

Il conferimento dei dati è obbligatorio; qualora le informazioni richieste non vengano fornite non è dunque possibile prendere parte alla procedura.

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari (di trattamento di dati personali), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) e c), Regolamento UE n. 2016/679.

I dati possono essere eventualmente trattati per attività strumentali alle finalità sopra indicate anche da soggetti pubblici e privati diversi dal Titolare, di cui quest'ultimo può avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati sono conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

Il trattamento dei dati non comporta l'attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, parr. 1 e 4, Regolamento UE n. 2016/679.

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, oltre al diritto di opporsi al loro trattamento e di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

II RUP

Collaboratore Amministrativo Professionale

U.O.C. Provveditorato ed Economato

Dott. Massimiliano Maria Nicoletti

